



**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**I Sezione civile**

**In composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa**

**[REDACTED]**  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile in primo grado ex art. 702 bis c.p.c. iscritta al n. di ruolo generale 42650 dell'anno 2014, trattenuta in decisione e vertente

tra

- **[REDACTED]** rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Iacopo Maria Pitorri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in via Pietro Mascagni n. 186

**ricorrente**

e

**Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma**

**convenuto**

**e con l'intervento del Pubblico Ministero**

**oggetto:** status di rifugiato/ protezione sussidiaria/ umanitaria

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con provvedimento notificato all'interessato in data 26.05.2014 la Commissione territoriale di Roma rigettava l'istanza per il riconoscimento dello status di protezione internazionale e di forme complementari di protezione;

avverso la suddetta decisione l'istante proponeva tempestivamente ricorso, assumendo che la decisione fosse illegittima ed erronea per omessa valutazione dei presupposti dal medesimo posseduti e fondanti il diritto all'ottenimento della protezione domandata.

Al riguardo dichiarava di provenire dal Punjab e di essere stato costretto a fuggire poiché minacciato e perseguitato da 4 ragazzi musulmani appartenenti al gruppo "Slami Jamat". All'uopo, precisava di essere stato accusato di aver preso le difese di due ragazzi cristiani (suoi colleghi di lavoro a loro volta accusati di aver bruciato il Corano) e di essere diventato cristiano come loro.

Chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale quale status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra ovvero, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria e/o umanitaria.

A sostegno delle proprie ragioni allegava copia conforme della denuncia presentata alla Polizia locale dei fatti occorsi sul posto di lavoro in data 21.05.2013 corredata da traduzione asseverata.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio.

Orbene, in via preliminare, va precisato che la disamina della domanda impone di valutare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo. 251/2007, tutti i fatti pertinenti il paese di origine dell'istante e della situazione individuale e delle circostanze personali dello stesso, con la precisazione, prevista dal comma 5 del predetto articolo, che, qualora tutti gli elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi devono essere ritenuti veritieri qualora le dichiarazioni rese risultino coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, nonché considerarsi la tempestività dell'inoltro della domanda di protezione internazionale.

Ciò premesso, dalla disamina degli atti e delle dichiarazioni rese in giudizio, il ricorso risulta solo in parte fondato.



Infatti, anche alla luce di quanto dichiarato in data 14.09.2015 in sede di audizione, il richiedente non appare assolutamente credibile narrando una vicenda completamente diversa ed in palese contraddizione con quanto esposto innanzi alla Commissione.

Ad esempio, in merito al proprio lavoro, in questa sede dichiara di essere un commerciante di animali domestici e di aver, qualche anno prima, lavorato per un'azienda di legname. Circostanza quest'ultima non solo in contrasto con quanto dichiarato innanzi alla Commissione ma confutata sia dalla denuncia in atti (nella quale è menzionata, quale luogo dei fatti occorsi e determinanti l'espatrio, una fabbrica di compensato) nonché dalla memoria allegata (in cui il richiedente narra di un incendio nella fabbrica di mobili).

Anche in merito alla dinamica dei fatti non vi è alcuna concordanza atteso che: - in questa sede afferma di essere stato accusato di aver bruciato il Corano nel mentre lavorava nella propria azienda; - innanzi alla Commissione ha affermato di essere stato accusato di aver preso le difese di due ragazzi cristiani (suoi colleghi di lavoro nella fabbrica di compensato) a loro volta accusati di aver bruciato il Corano; - nella memoria depositata riferisce di essere stato accusato insieme ad i suoi amici cristiani.

Inoltre, sempre in sede di audizione l'istante aggiunge dei particolari che, anziché avvalorare le precedenti dichiarazioni, si pongono ancora una volta in netta antitesi con esse. Ad esempio, l'istante afferma che i talebani (e non di appartenenti al gruppo "Slami Jamat) avrebbero, già prima dell'incendio, ucciso le sue sorelle e, successivamente, in occasione dell'incendio minacciato i suoi collaboratori e lui stesso. Circostanza quest'ultima mai riferita innanzi alla Commissione e rielaborata nella memoria nel seguente modo " ... dopo l'incendio... quando sono venuto a sapere tutto questo, ho deciso di scappare, ma hanno ucciso le mie due sorelle e uno dei miei fratelli mentre un altro è stato rapito".

Il tutto glissando sul fatto che il richiedente avrebbe organizzato il proprio espatrio il giorno stesso dell'episodio del 21.05.2013, narrato nelle sue molteplici versioni.

Tanto premesso, attesa l'assoluta non credibilità del richiedente, deve condividersi la decisione della Commissione in punto di rigetto dello status di rifugiato.

Tuttavia, la domanda posta in via subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria merita l'accoglimento.



Infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 251/2007, è riconosciuta la protezione sussidiaria agli stranieri che, pur non possedendo i requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, nel caso di rientro nel Paese di origine o di dimora abituale, correrebbero il rischio di incorrere in un danno grave. Il danno grave si ravvisa, secondo il predetto articolo, qualora lo straniero corra il rischio di subire condanne a morte, pene inumane e degradanti o di perdere la vita a causa di situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Cass., Sez. I, Sent. n. 17576 del 2010 nonché Cass., Sez. I, Sent. n. 26056 del 23 dicembre 2010).

In merito, è indirizzo prevalente della Suprema Corte che il giudice si oneri di un ruolo attivo nella istruzione della domanda di protezione internazionale prescindendo del tutto dal principio dispositivo del giudizio civile e dalle relative preclusioni, e di contro, debba fondarlo sulla possibilità di acquisizione officiosa di informazioni e documentazione necessaria (cfr Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 27310 del 2008; Cassazione Civ. Sent. n. 6880/2011 ).

Tanto premesso, da siti internet dotati di particolare credibilità internazionale, emerge che in Pakistan ancora oggi persiste un elevato tasso di instabilità ed insicurezza, caratterizzato da un clima di violenza generalizzata che coinvolge, seppur più limitatamente, anche il Punjab.

Dall'ultimo avviso del MAE (Viaggiare Sicuri) reso in data 10.01.2017 e tuttora valido, si evince che *“La situazione di sicurezza in Pakistan è condizionata dal permanere di un elevato rischio terrorismo con azioni che si rivolgono soprattutto verso obiettivi istituzionali (edifici governativi, caserme e stazioni di polizia, scuole) ma anche luoghi di culto, manifestazioni religiose, infrastrutture di trasporto pubblico e mercati. Si evidenziano le aree verso le quali le autorità locali mantengono un particolare profilo di attenzione, sia per la complessa conformazione del territorio pakistano, sia per l'impossibilità di garantire un capillare controllo da parte delle forze di sicurezza e che, come tali, sono visitabili solo previo ottenimento di una specifica autorizzazione da parte delle autorità pakistane (No Objection Certificate), obbligatoria per le seguenti aree tra cui la provincia del Punjab.”*

Secondo l'Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, riportato su <http://www.ecoi.net/pakistan>, nel Punjab nel corso del 2015 ci sono stati 347 attacchi che hanno ucciso 165 persone;- il giorno di Pasqua, 27/3/2016, si è verificato il tragico attentato in un parco giochi di



Di conseguenza, il ricorrente deve considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria, potendo verosimilmente subire, nel caso di rimpatrio, per la sua sola presenza sul territorio, un danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs 251/2007;

-in considerazione della particolarità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

p.q.m.

il Tribunale

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, così decide:

- riconosce a [redacted] lo status di protezione sussidiaria;

- compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, lì 03 marzo 2017

Il Giudice

Depositato in Canc.

Roma, lì



IL CANCELLIERE